

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, GUI, MIOTTI CARLI AMALIA, GIRARDIN,
FRACANZANI**

Presentata il 15 maggio 1970

**Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente
la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce all'articolo 8 che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al relativo albo. L'articolo 9 aggiunge che per l'iscrizione all'albo è necessario essere cittadino italiano, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma che qui si riporta integralmente: « Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili ».

Nella nostra più recente esperienza, specialmente rivolta all'assistenza ai paesi in via di sviluppo, si sono andate però manifestando particolari situazioni che non rientrano nell'ipotesi formulata dal citato decreto ma che pure, a nostro avviso, devono richiedere in questo momento la particolare attenzione del legislatore.

Si tratta di studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo che usufruendo delle borse di studio messe a disposizione dal Governo italiano, da enti assistenziali o con mezzi propri, frequentano in Italia le facoltà di medicina, prendono la laurea e conseguono il titolo di abilitazione all'esercizio della professione. Senonché tale abilitazione professionale non può esercitarsi in Italia perché manca fra l'Italia e il loro paese di provenienza l'accordo previsto dall'articolo 9 del citato decreto e che, come è detto chiaramente nel suo testo, presuppone una condizione di reciprocità che può essere difficile a realizzarsi nei singoli casi.

Del resto, per questi medici non si pone (almeno in linea generale) il problema di restare in Italia ad esercitarvi la professione il che, fra l'altro, potrebbe anche essere in contrasto con le finalità che l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo si propone di raggiungere e cioè quella di aumentare la disponibilità di medici per i loro stessi Paesi. Essi però chiedono di poter restare in Italia ancora per qualche tempo dopo la conseguita abilitazione, allo scopo di perfezionare le loro specifiche competenze nell'esercizio professionale o

presso ospedali o cliniche italiane, così da poter rientrare poi nei loro Paesi con capacità professionali ottenute sia attraverso gli studi che attraverso un periodo di esperienza pratica svolta in Italia a contatto coi loro docenti o coi loro colleghi o comunque avente carattere applicativo o di specializzazione nei confronti di quanto appreso nelle università.

A noi sembra che questa esigenza sia fondata e possa essere accolta dal legislatore. A tal fine si propone di aggiungere all'articolo

9 un apposito comma che senza modificare la norma di carattere generale, consenta agli stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo e che abbiano conseguito in Italia il titolo di abilitazione all'esercizio di una professione sanitaria, di esercitare la stessa professione per un periodo di un anno successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa o per il periodo richiesto per il conseguimento di una specializzazione nel caso in cui risultino regolarmente iscritti ai relativi corsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunti i seguenti commi:

« I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo o comunque da Paesi per i quali non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i quali abbiano conseguito in Italia il titolo accademico dato o confermato di una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato e siano abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, abbiano ottenuto il diploma dalle apposite scuole, possono esercitare la professione sanitaria per la quale sono abilitati per un periodo non superiore a un anno dalla data della abilitazione stessa.

Nel caso in cui risultino regolarmente iscritti a corsi di specializzazione, tale periodo è prorogato per la durata di detti corsi ».